

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Azienda:	POLO ARTISTICO "A. GENTILESCHI" DI MASSA CARRARA	
via:	Sarteschi	n. 1
città:	Carrara	MS
tel/fax:	tel. 0585/75561 - fax 0585/74569	

VOLUME 12 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E PUERPERIO D.Lgs 151/2001

<i>Rev. n.</i> 00	<i>Arch. Massimiliano Boschi</i> Via Le Rene n. 46/c Coltano - PISA	<i>Data</i> Giugno 2023
----------------------	--	----------------------------

INDICE

- 26. Valutazione del rischio per lavoratrici in gravidanza e puerperio –D.Lgs 151/2001
 - 26.1 Introduzione
 - 26.2 Valutazione del rischio
 - 26.3 Valutazione dei rischi nel settore scuola
 - 26.4 Modulistica
 - 26.5 Allegati

26 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E PUERPERIO D.Lgs. 151/2001

26.1. INTRODUZIONE

Il documento si compone di quattro parti:

- La **1° parte** è dedicata alla **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri (in gravidanza o allattamento).
- La **2° parte** è dedicata **ALL'ANALISI DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE**: sono stati stabiliti criteri di valutazione di alcune situazioni che la legge contempla come rischi da valutare che nella realtà operativa possono essere riscontrate.
- Nella **3° parte** si sono esaminate alcune mansioni che sono state oggetto di confronto al fine di uniformare i comportamenti.
- Nella **4° parte** si riporta la seguente modulistica:
 - istanza di maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio (modulo 1)
 - modulo di risposta da parte del Datore di Lavoro di possibilità o impossibilità di cambio mansione della lavoratrice in gravidanza o allattamento, conseguente a richiesta da parte del Servizio (modulo 2)
 - comunicazione del Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 151/2001 (modulo 3)

Il presente documento fa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi e deve essere portato a conoscenza del personale dipendente.

26.2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.1 Premessa

La valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento è prevista dagli articoli **11 e 12 del D.Lgs. 151/01**.

Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella **Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000**

"La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza"; lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.

2.2 Valutazione dei rischi

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase è consistita nella identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica), nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee.

Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è stato quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

Infatti, se i rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali-quantitative.

Dalla valutazione sono emerse alcune situazioni di rischio per le lavoratrici esposte, nel caso che siano gestanti e/o in allattamento, ed il Datore di Lavoro, con la consulenza del RSPP e del Medico Competente, ha individuato le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.

In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro.

Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.

Una volta accertato lo stato di gravidanza, la valutazione della idoneità alla mansione e del relativo rischio deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/2008; in particolare il medico competente riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare, soprattutto se correlate con l'effettivo stato di salute della lavoratrice madre.

2.3 Conseguenze della valutazione


Al fine di mettere in pratica le misure di tutela necessarie per evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici, il datore di lavoro attuerà, di volta in volta, sentito il parere del Medico Competente, uno o più dei seguenti provvedimenti:

- modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altro plesso o mansione non a rischio, con comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro;

Qualora non siano possibili le suddette opzioni dovrà allontanare immediatamente la lavoratrice gravida e/o in allattamento e darne contestuale comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione per rischio lavorativo.

Allo scopo di agevolare la redazione del documento si fornisce una tabella di riferimento che riporta in sintesi alcune indicazioni pratiche sui contenuti di minima che lo stesso deve contenere; si fornisce inoltre un fac-simile della domanda di astensione da inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro (*allegato 3 - SEZIONE MODULISTICA*)

Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela



26.3. VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE SCUOLA

Il settore dell'educazione è fortemente caratterizzato dalla presenza femminile con una concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo (ex-applicata di segreteria) e di collaboratrice scolastica (ex-ausiliaria, custode, bidella).

Descrizione delle principali mansioni

a) Insegnante.

E' evidente che ben diversi sono ruoli e rischi di un'insegnante di scuola materna rispetto a quella che opera in una scuola elementare o in una scuola media superiore. Se studiare, spiegare, correggere possono essere compiti simili, molto diverse sono le problematiche degli allievi, la fatica fisica e psicologica richiesta.

b) Assistenti amministrative.

Svolgono attività di ufficio analoghe svolte al di fuori della scuola, ma spesso i ritmi di lavoro sono meno compressi e l'ambiente di lavoro è più favorevole. Utilizzo di scale portatili in caso di necessità per il raggiungimento di materiale riposto sui ripiani di archivi o biblioteche.

c) Collaboratrice scolastica.

Le principali attività riguardano ancora la pulizia delle aule, dei servizi comuni, degli uffici, la distribuzione di materiali (merende, sussidi, circolari...), la sorveglianza delle classi in caso di momentanea assenza del docente, lo spostamento di suppellettili, la pulizia degli spazi di pertinenza della scuola. Sono incaricate inoltre dell'assistenza degli alunni portatori di handicap per l'accesso e l'uscita dalla scuola, per l'uso dei servizi igienici e nella loro igiene personale oltre che per tutti l'assistenza a piccoli infortuni e incidenti.

Principali fattori di rischio

Posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi.

Movimentazione manuale dei carichi.

Le collaboratrici scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono sottoposte ai rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La legge 1204 di tutela delle lavoratrici madri stabilisce che non possano essere adibite al sollevamento di pesi le donne in gravidanza sino a 7 mesi dopo il parto.

La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Vi possono essere rischi per le puerpere, ad esempio dopo un parto cesareo che può determinare una limitazione temporanea della capacità di sollevamento e di movimentazione. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni a seguito della movimentazione manuale di carichi. Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Va inoltre ricordato che la natura e l'entità dei rischi di lesioni o di patologie risultanti dai movimenti o dalle posture durante o dopo la gravidanza dipendono da diversi fattori, tra cui:

- la natura, la durata e la frequenza dei compiti/ dei movimenti (movimentazioni manuali che comportano rischi di lesioni);
- il ritmo, l'intensità e la varietà del lavoro;
- la tipologia dell'orario di lavoro e degli intervalli;

- i fattori ergonomici e l'ambiente lavorativo generale (movimenti e posture disagiati, soprattutto in spazi limitati)
- l'adeguatezza e l'adattabilità delle attrezzature di lavoro utilizzate. In questo caso, introdurre o adattare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sollevamento.

Fattori di stress.

La necessità di una continua attenzione e presenza richiede un notevole impegno per l'insegnante. La vivacità degli alunni le problematiche dell'adolescenza, l'inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi e strumenti didattici, di mezzi moderni, di spazi, la carenza di aggiornamento professionale, la pressione dell'utenza sono tutti fattori che concorrono a determinare condizioni di stress. Incidono in modo determinante anche la rigidità dell'organizzazione del lavoro, lo scarso riconoscimento sociale ed economico, la difficoltà a utilizzare integralmente la professionalità acquisita. Non tutte le donne risentono allo stesso modo dei rischi correlati allo stress che variano a seconda del tipo di lavoro. Tuttavia l'affaticamento mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti fisiologici e non, che intervengono.

Rischio infettivo.

L'ambiente di lavoro "scuola", comporta per le donne che vi lavorano una possibile esposizione ad agenti infettivi delle tipiche malattie infettive (morbillo, rosolia...) alcune delle quali (quelle virali), se contratte in gravidanza, possono provocare aborti o malformazioni del feto.

Rischio Chimico

Il rischio chimico è relativo alle docenti e al personale tecnico di laboratorio che opera nei Laboratori di chimica e che provvede alla preparazione delle soluzioni e dei composti utili alle esperienze didattiche di laboratorio.

Sono inoltre ipotizzabili danni da errato uso di sostanze (es. ustioni o severe irritazioni cutaneo mucose per soluzioni troppo concentrate) o fenomeni di sensibilizzazione

Pendolarismo

Pendolarismo, in quanto gli spostamenti durante il lavoro da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere.

Caso per caso saranno valutati i seguenti elementi:

- distanza della scuola dall'abitazione
- tempo di percorrenza
- numero e mezzi di trasporto utilizzati
- caratteristiche del percorso

Caduta dall'alto

Il lavoratore è esposto al rischio di caduta dall'alto durante l'uso di scale o scaiei portatili nelle operazioni di movimentazione dei fascicoli riposti sui ripiani non direttamente accessibili delle scaffalature e degli armadi, nonché per caduta delle scaffalature stesse per carico eccessivo e/o perché non adeguatamente vincolate o per cedimento delle solette/solai per sovraccarico eccessivo. In caso di gravidanza deve essere immediatamente inibito l'utilizzo di scale o scali portatili e essere eventualmente previsto un cambio di mansione.

SCHEDE DEI RISCHI SPECIFICI CORRELATI ALLA MANSIONE TRATTE DALLE LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI (DECRETO LEGISLATIVO 151/2001) DELLA AZIENDE USL DI BOLOGNA ED IMOLA

A. INSEGNANTE DI SCUOLA SUPERIORE

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
INSEGNANTE DI SCUOLA SUPERIORE <ul style="list-style-type: none"> attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 14 a 18 anni 	Rischio biologico	PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia) ANCHE POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 1 allegato B D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

B. COLLABORATRICE SCOLASTICA DI SCUOLA SUPERIORE

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
COLLABORATRICE SCOLASTICA DI SCUOLA SUPERIORE <ul style="list-style-type: none"> effettuazione di pulizie di aule e servizi igienici 	Postura eretta Fatica fisica Rischio chimico	PRE-PARTO ANCHE POST (se vi è utilizzo di sostanze di cui all'allegato D o se la lavoratrice presenta patologie allergiche)	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 1 allegato A lettere F e G D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4
<ul style="list-style-type: none"> servizio di custodia/controllo, di supporto alle classi. 	Rischio biologico	PRE-PARTO ANCHE POST	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 1 allegato B D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

C. ASSISTENTE AMMINISTRATIVA

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA ● Gestione del materiale posto negli archivi o biblioteche dell'Istituto con utilizzo di scale o scalei portatili	Caduta dall'alto	PRE-PARTO (oppure prevedere l'astensione dalla fonte di rischio durante tutto il periodo della gravidanza)	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

D. VIDEOTERMINALISTA

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
VIDEOTERMINALISTA ● videoterminalista secondo la definizione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche senza possibilità di alternare attività di VDT con altre	Postura assisa fissa	MESE ANTICIPATO	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 1

E. TECNICO DI LABORATORIO SCIENTIFICO

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
TECNICO DI LABORATORIO SCIENTIFICO ● preparazione di soluzioni e composti per le esperienze di laboratorio.	Rischio chimico	PRE-PARTO E POST	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4 D.Lgs. 151/01 allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, All. 2) D.Lgs. 151/01 allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, All. 1)
● manovra di apparecchiature pesanti per le esperienze di Laboratorio	Movimentazione manuale dei carichi	PRE-PARTO E POST	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

F. TECNICO DI LABORATORIO MACCHINE E SCUTURA

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
TECNICO DI LABORATORIO MACCHINE E SCULTURA ● Movimentazione elementi lapidei, sculture, etc. durante preparazione svolgimento delle esperienze di laboratorio	Movimentazione manuale dei carichi	PRE-PARTO E POST	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

G. COLLABORATRICE SCOLASTICA ADDETTA AD ASSISTENZA DISABILI

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
COLLABORATRICE SCOLASTICA ADDETTA AD ASSISTENZA DISABILI ● assistenza disabili	Movimentazione manuale dei carichi	PRE-PARTO E POST	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

H. INSEGNANTE DI SOSTEGNO

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
● attività a stretto contatto fisico con bambini/ragazzi	Fatica fisica Posture incongrue Rischio biologico	PRE-PARTO E POST	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

I. INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
● attività di educazione fisica rivolta a ragazzi	Fatica fisica Posture incongrue Rischio biologico	PRE-PARTO E POST	D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

APPENDICE

Le attività non pregiudizievoli, alle quali possono essere adibite le lavoratrici in stato di gravidanza e/o puerperio, sentito il medico competente e fatti salvi i periodi di astensione obbligatoria, sono:

1. Attività di segreteria;

CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione del rischio per lavoratrici in gravidanza e puerperio:

- È stato redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione del rischio è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	Dott.ssa Ilaria Zolesi	
Medico Competente	Dott.ssa Marina Simoncini	
Rappr. dei Lav. per la Sicurezza	Sig.ra Eugenia Parrotta	
Resp.Serv.Prev.Protezione	Arch. Massimiliano Boschi	

Carrara (MS), lì 13/06/2023

26.4. MODULISTICA

- *Istanza di maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio (modulo 1):*

da inviare da parte della lavoratrice alla direzione provinciale del Lavoro oppure presso l'Azienda USL competente del territorio.

- *Modulo di risposta da parte della ditta di possibilità o impossibilità di cambio mansione della lavoratrice in gravidanza o allattamento (modulo 2)*

Consequente a richiesta da parte del Servizio

- *Comunicazione da parte del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (modulo 3)*

Da utilizzarsi da parte del datore di lavoro, al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione anticipata/posticipata.

La sottoscritta _____ nata a _____ il ___/___/___
 residente in _____ C.A.P. _____ via _____
 Tel. ___/___/___ U.S.L. _____
 Addetta a _____ nel reparto _____
 presso la Ditta _____ esercente _____
 con sede in _____ via _____ Tel. ___/___/___

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 151/01, sulla tutela delle lavoratrici madri, di essere autorizzata ad assentarsi dal lavoro, prima della data del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro pre-parto, per uno dei seguenti motivi:

Art. 17 comma 2 lett. A): gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza di cui all'allegata certificazione sanitaria, rilasciata in data
 ___/___/___ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/___ ;

Art. 17 comma 2 lett. B): condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
 Dal ___/___/___ al ___/___/___ ;

Specificare dettagliatamente i lavori faticosi ed insalubri a cui è adibita la lavoratrice:

La sottoscritta dichiara di essere al _____ mese di gravidanza con data presumibile del parto il _____.

_____, ___/___/___
 Firma dell'interessata

Allega la seguente documentazione:
 n. _____ certificato medico.

MOD. N. 2

Spett.le

AZIENDA USL
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via

E p.c. alla Sig.ra

OGGETTO: Allontanamento da mansione a rischio ai sensi del D.Lgs. 151/2001 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Con riferimento alla richiesta di spostamento relativa alla Sig.ra _____
dipendente di codesta Ditta con mansione di _____
si comunica quanto segue:

Non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della **gravidanza** per i seguenti motivi: _____

Non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della **gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto** per i seguenti motivi: _____

Non è possibile reperire una mansione adeguata dal termine del periodo di astensione obbligatoria **post-parto fino a 7 mesi dopo il parto** per i seguenti motivi: _____

La lavoratrice verrà **adibita immediatamente alla seguente mansione:** _____

Data _____

Timbro e Firma

MOD. N.3

AZIENDA

Alla Direzione Provinciale del Lavoro

e p.c. Azienda USL
SPSAL
Via _____

Data _____

Oggetto: Decreto 26 marzo 2001 n. 151 art. 12 comma 2

Con la presente si comunica che la lavoratrice, Sig.ra _____
nata il _____ residente in _____ Via _____ Tel.
_____ dipendente di questa azienda con contratto a tempo indeterminato/a termine
con scadenza il _____ si trova:

- in stato di gravidanza con data presunta del parto _____;
 in stato di allattamento con data del parto _____;

La lavoratrice svolge la mansione di _____ comportante i seguenti rischi

e non può essere adibita a mansioni diverse da quelle svolte o che non abbiano caratteristiche vietate.

Si richiede pertanto il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro a partire dal
_____, data di allontanamento della lavoratrice, sino al periodo di astensione
obbligatoria/sino a 7 mesi dopo il parto.

Si allega il certificato ginecologico presentato dalla lavoratrice

Timbro e firma dell'Azienda

Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026 [6])

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262)

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive o periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più' di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 [22], allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1 . Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

- toxoplasma;

- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice ' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del Testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 [22], allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. G26, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato 11.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, c successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato D
Uso di detersivi, detergenti, disincrostanti, disinfettanti ecc.

Sostanze o preparati, utilizzati tal quali, classificati:

a) tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)

Le sostanze o i preparati, qualora vengano utilizzati in forma diluita, possono cambiare le proprietà tossicologiche e la classificazione in funzione del grado di diluizione e questo può determinare l'assenza del rischio e di conseguenza dell'obbligo di interdizione

b) nocivi (Xn) e comportanti uno o più delle seguenti frasi di rischio:

- R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),
- R40 (possibilità di effetti irreversibili),
- R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),
- R43 (Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
- R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata)
- R60 (può ridurre la fertilità)
- R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)

c) Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio descritto dalla seguente frase:

“può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale.